

Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia sulla trasmissibilità *iure hereditario* del diritto alla indennità sostitutiva delle ferie non godute dal dipendente deceduto.

Corte di giustizia dell'Unione europea, grande sezione, sentenza 6 novembre 2018, C - 569/16 e C – 570/16 – Stadt Wuppertal

La Corte dichiara:

- 1) L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nei procedimenti principali, ai sensi della quale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro a causa del decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite maturate ai sensi di tali disposizioni e non godute dal lavoratore prima del suo decesso si estingue, senza poter far sorgere un diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie che sia trasmissibile agli aventi causa del lavoratore in via successoria.
- 2) Nel caso in cui sia impossibile interpretare una normativa nazionale come quella discussa nei procedimenti principali in modo da garantirne la conformità all'articolo 7 della direttiva 2003/88 e all'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, il giudice nazionale, investito di una controversia tra il successore di un lavoratore deceduto e l'ex datore di lavoro di detto lavoratore, deve disapplicare tale normativa nazionale e assicurarsi che al menzionato successore venga concesso, a carico del suddetto datore di lavoro, il beneficio di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite maturate ai sensi delle citate disposizioni e non godute da tale lavoratore prima del suo decesso. Questo obbligo grava sul giudice nazionale sulla base dell'articolo 7 della direttiva 2003/88 e dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali se detta

controversia intercorre tra un tale successore e un datore di lavoro che riveste la qualità di autorità pubblica, e sulla base della seconda di queste disposizioni se la controversia ha luogo tra il successore e un datore di lavoro che ha la qualità di privato.

(2)

In materia di direttiva "habitat" la Corte di giustizia UE fornisce talune precisazioni sulla ampiezza della valutazione di incidenza in relazione ai siti ed alle specie protette e precisa le condizioni che consentono di lasciare il committente libero di determinare successivamente taluni parametri relativi alla fase di costruzione nonché la portata dell'obbligo di motivazione in presenza di risultanze istruttorie critiche. Chiarisce altresì, in materia di direttiva VIA, la portata dell'obbligo del committente di fornire informazioni relative all'impatto ambientale tanto della soluzione prescelta quanto di ciascuna delle principali alternative da lui prese in esame, nonché le ragioni della sua scelta, sotto il profilo, perlomeno, del loro impatto sull'ambiente.

Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione II, sentenza 7 novembre 2018, C- 461/17 – *Brian Holohan*

La Corte dichiara:

- 1) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che un'«opportuna valutazione» deve, da un lato, censire la totalità dei tipi di habitat e delle specie per i quali un sito è protetto, nonché, dall'altro, individuare ed esaminare tanto l'impatto del progetto proposto sulle specie presenti su detto sito, e per le quali quest'ultimo non è stato registrato, quanto quello sui tipi di habitat e le specie situati al di fuori dei confini del suddetto sito, laddove tale impatto possa pregiudicare gli obiettivi di conservazione del sito.
- 2) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso consente all'autorità competente di autorizzare un piano o un progetto che lascia il committente libero di determinare successivamente taluni parametri relativi alla fase di costruzione, quali l'ubicazione dei cantieri e le vie di trasporto, solo se è certo che l'autorizzazione stabilisce condizioni sufficientemente rigorose che garantiscano che tali parametri non pregiudicheranno l'integrità del sito.
- 3) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che, quando l'autorità competente respinge le conclusioni di una perizia scientifica che raccomanda l'acquisizione di informazioni supplementari, l'«opportuna valutazione» deve contenere una motivazione esplicita e dettagliata, atta a dissipare ogni ragionevole dubbio scientifico in ordine agli effetti dei lavori previsti sul sito interessato.
- 4) L'articolo 5, paragrafi 1 e 3, nonché l'allegato IV della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati devono essere

interpretati nel senso che impongono al committente di fornire informazioni che esaminino esplicitamente l'impatto significativo del suo progetto su tutte le specie individuate nella dichiarazione fornita in applicazione di tali disposizioni.

5) L'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che il committente deve fornire informazioni relative all'impatto ambientale tanto della soluzione prescelta quanto di ciascuna delle principali alternative da lui prese in esame, nonché le ragioni della sua scelta, sotto il profilo, perlomeno, del loro impatto sull'ambiente, anche in caso di rigetto, in una fase iniziale, di tale alternativa.

(3)

La Corte di giustizia UE fornisce importanti precisazioni sulla nozione di "progetto" (nella specie attività agricole che causano depositi di azoto in zone protette) sottoponibile a valutazione di incidenza e chiarisce che può essere assoggettato a VINCA anche un progetto già autorizzato prima della entrata in vigore della direttiva habitat.

<u>Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione II, sentenza 7 novembre 2018, C - 293/17</u> e C – 294/17 – *Coöperatie Mobilisation for the Environment UA*

La Corte dichiara:

- 1) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato nel senso che le attività di pascolo del bestiame e di applicazione di fertilizzanti al terreno in prossimità di zone Natura 2000 possono essere qualificate come «progetto», ai sensi di tale disposizione, anche nell'ipotesi in cui tali attività, nei limiti in cui non rappresentano un intervento fisico sull'ambiente naturale, non costituiscano un «progetto», ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
- 2) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che un'attività periodica, come l'applicazione di fertilizzanti al terreno, autorizzata in virtù del diritto nazionale prima dell'entrata in vigore di tale direttiva, può essere considerata un unico e solo progetto, ai sensi della suddetta disposizione, esente da una nuova procedura di autorizzazione, purché essa costituisca un'operazione unica, caratterizzata da un obiettivo comune, una continuità e un'identità, segnatamente per quanto riguarda i luoghi e le condizioni di esecuzione. Qualora un progetto unico sia stato autorizzato prima che il regime di tutela previsto da tale disposizione sia divenuto applicabile al sito in questione, l'esecuzione di detto progetto può ciononostante rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva.
- 3) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa programmatica nazionale che consente alle autorità competenti

di autorizzare progetti basandosi su «un'opportuna valutazione», ai sensi di tale disposizione, effettuata a monte e nella quale un determinato quantitativo globale di depositi di azoto è stato ritenuto compatibile con gli obiettivi di tutela della suddetta normativa. Tuttavia, ciò vale soltanto nei limiti in cui un esame approfondito e completo della validità scientifica di tale valutazione permetta di sincerarsi che non sussista alcun ragionevole dubbio dal punto di vista scientifico in ordine all'assenza di effetti pregiudizievoli di ciascun piano o progetto per l'integrità del sito considerato, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

- 4) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa programmatica nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che esenta taluni progetti che, in termini di depositi di azoto, non raggiungono una determinata soglia o non superano un determinato limite massimo, dalla necessità di ottenere un'autorizzazione individuale, qualora il giudice nazionale abbia la certezza che l'«opportuna valutazione», ai sensi di tale disposizione, effettuata a monte, soddisfa il criterio dell'insussistenza di dubbi scientifici ragionevoli in merito all'assenza di effetti pregiudizievoli di tali piani o progetti per l'integrità dei siti interessati.
- 5) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa programmatica nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente che una determinata categoria di progetti, nel caso di specie l'applicazione di fertilizzanti al terreno e il pascolo del bestiame, venga attuata senza essere soggetta a un obbligo di autorizzazione e, pertanto, a un'opportuna valutazione individuale delle sue incidenze sui siti considerati, a meno che circostanze oggettive non consentano di escludere con certezza qualsiasi possibilità che detti progetti, individualmente o in combinazione con altri progetti, possano incidere su tali siti in maniera significativa, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 6) L'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che un'«opportuna valutazione», ai sensi di tale disposizione, non può prendere in considerazione l'esistenza di «misure di conservazione», ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo, di «misure di prevenzione», ai sensi del paragrafo 2 di detto articolo, di misure specificamente adottate per un programma come quello di cui trattasi nel procedimento principale o ancora delle misure dette «autonome», in quanto tali misure sono esterne a detto programma, qualora i benefici previsti da tali misure non siano certi al momento di detta valutazione.
- 7) L'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43 deve essere interpretato nel senso che le misure istituite da una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevedono modalità di monitoraggio e di controllo di aziende agricole le cui attività generano depositi di azoto, nonché la possibilità di infliggere sanzioni che possono comportare finanche la chiusura di dette aziende, sono sufficienti per il rispetto di tale disposizione.

Corte di Cassazione, sezioni unite civili

(4)

Le Sezioni unite confermano l'attribuzione al giudice ordinario delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti assunti da un'azienda sanitaria per la copertura di posti vacanti di dirigente di struttura complessa.

<u>Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 6 novembre 2018, n. 28222 – Pres.</u> <u>Manna, Est. Doronzo</u>

Ritiene la Corte che il giudizio rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 63, comma 1, d. lgs. n. 165 del 2001, in quanto in tema d'impiego pubblico privatizzato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative al conferimento d'incarichi dirigenziali, perché la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne soltanto le procedure concorsuali strumentali all'assunzione od alla progressione in un'area o fascia superiore a quella di appartenenza, laddove gli atti di conferimento d'incarichi dirigenziali - i quali non concretano procedure concorsuali e hanno come destinatari persone già in servizio nonché in possesso della relativa qualifica – conservano natura privata in quanto rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro.

(5)

Le Sezioni unite attribuiscono al giudice amministrativo le controversie relative alla pretesa risarcitoria azionata nei confronti del Gestore dei servizi energetici per l'importo complessivo delle tariffe incentivanti non erogate a causa della tardiva trasmissione della relativa domanda di concessione dovuto al malfunzionamento del portale telematico del Gestore.

<u>Corte di cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 2 novembre 2018, n. 28057 – Pres.</u> <u>Manna, Est. Perrino</u>

Ritiene la Corte che il giudizio rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, primo comma, lettera o), cod. proc. amm.; infatti il Gestore dei servizi energetici, nell'ambito della gestione del sistema pubblico d'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile e nell'esercizio dei poteri di competenza, ha accertato la tardività della richiesta e quindi l'inidoneità di essa a consentire l'accesso ai benefici richiesti. L'esclusione dei benefici concerne, comunque, un provvedimento relativo all'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare e attiene, quindi, alla «produzione di energia», considerato che la previsione di

contributi tariffari è un efficace strumento d'indirizzo della produzione energetica nazionale e, pertanto, di competenza del giudice amministrativo.

Si evidenzia che nel caso di specie la domanda risarcitoria era stata proposta in via principale nei confronti della società privata intermediaria incaricata della domanda di incentivazione, domanda solo successivamente estesa – in via subordinata - dalla ricorrente nei confronti del Gestore cui la convenuta aveva imputato il tardivo inoltro della domanda a causa del malfunzionamento del sistema informatico. Non potendosi derogare alla giurisdizione per motivi di connessione la medesima domanda risarcitoria sarà dunque trattata nel caso di specie dal giudice ordinario, quanto alla pretesa azionata nei confronti della società privata responsabile della domanda di incentivazione, e dal giudice amministrativo, quanto alla domanda rivolta nei confronti del Gestore, con il rischio di pronunce contrastanti.

(6)

Le Sezioni unite attribuiscono al giudice ordinario le controversie relative al pagamento di crediti per prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate, anche nei casi in cui sia necessario accertare la legittimità di provvedimenti amministrativi (nella specie sui tetti di spesa e le conseguenti regressioni tariffarie) adottati nell'ambito del rapporto scaturito dalla originaria convenzione di accreditamento, la cui efficacia sia stata eccepita in via di eccezione dalla amministrazione resistente quale fatto impeditivo o modificativo della pretesa creditoria.

<u>Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 2 novembre 2018, n. 28053 – Pres. Schirò,</u> Est. Frasca

Aggiunge la Corte che in tali casi è altresì precluso al giudice ordinario l'esercizio del potere di disapplicazione dei provvedimenti incidenti sulla determinazione dei corrispettivi, dovendo egli limitarsi alla verifica della conformità o meno del comportamento posto in essere dall'amministrazione in relazione al contenuto dispositivo dei provvedimenti contestati che restano tuttavia impugnabili davanti al giudice amministrativo.

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale.

(7)

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia sulla questione della idoneità del diploma di massofisioterapista alla iscrizione alla facoltà di Fisioterapia.

Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 novembre 2018, n. 16 - Pres. Patroni Griffi, Est. Sabatino

L'Adunanza plenaria ha enunciato il seguente principio di diritto:

"Il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l'iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale. L'iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all'accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264."

Si segnala che la sentenza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

(8)

Il Consiglio di Stato, sezione VI, ha rimesso nuovamente alla Corte di giustizia UE una serie di questioni interpretative concernenti la corretta interpretazione dei principi e delle norme europee sulla applicazione retroattiva dei criteri di determinazione dell'entità dei rimborsi spettanti agli ex concessionari del servizio di distribuzione del gas naturale con incidenza su pregressi rapporti negoziali ovvero se tale applicazione sia giustificata, anche alla luce del principio di proporzionalità, dall'esigenza di tutelare altri interessi pubblici, di rilevanza europea, afferenti all'esigenza di consentire una migliore tutela dell'assetto concorrenziale del mercato di riferimento unitamente alla maggiore protezione degli utenti del servizio che potrebbero subire, indirettamente, gli effetti di una eventuale maggiorazione delle somme spettanti agli ex concessionari.

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 5 novembre 2018, n. 6227 - Pres. Santoro, Est. Lopilato

Sulla scia della propria ordinanza 5 dicembre 2017, n. 5736, ha ricordato la Sezione che nell'impianto regolatorio iniziale, costituito dall'art. 15, d.lgs. n. 164 del 2000 e dal d.m. n.

226 del 2011, nelle rispettive versioni originarie, i criteri di determinazione dei rimborsi erano determinati avendo riguardo ai criteri che le parti avevano contrattualmente sancito, e in mancanza di essi, dai criteri di cui al r.d. n. 2578 del 1925.

Le successive disposizione di legge (d.l. nn. 69 e 145 n. 145 del 2013 e d.l. n. 91 del 2014) nonché i relativi atti di attuazione (decreti ministeriali n. 74951 del 2014 e n. 106 del 2015) hanno inciso su entrambi i profili sono riportati. In particolare: i) con riferimento ai criteri convenzionali essi operano se sono stati stipulati prima dell'11 febbraio 2012 e abbiamo un determinato contenuto in relazione ad alcuni elementi metodologici; ii) con riferimento ai criteri suppletivi legali, si è sostituito il riferimento a quelli contenuti nel r.d. n. 2578 del 1925 con quelli contenuti nelle linee guida.

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

(9)

Il Consiglio di Stato, sezione III, ha rimesso alla Corte di giustizia UE una serie di questioni interpretative concernenti la disapplicazione dell'art. 5 della l.r. Veneto n. 26/2012 per contrasto con il diritto europeo, relativamente ai c.d. "servizi di ambulanza", in quanto nella direttiva n. 2014/24/UE, al 28° considerando, si stabilisce espressamente che dovrebbe applicarsi a taluni "servizi di emergenza", se effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro; mentre non dovrebbero sottrarsi alla direttiva, i servizi di "trasporto dei pazienti in ambulanza", i quali dovrebbero essere soggetti al regime speciale previsto per i servizi sociali e altri servizi specifici ("regime c.d. alleggerito", Titolo III, capo I della Direttiva 2014/24/UE e Parte II, Titolo VI, Capo II del d.lgs. 50/2016).

Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza 5 novembre 2018, n. 6264 – Pres. Frattini, Est. <u>Ungari</u>

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni interpretative:

- a) se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l'art. 10 e l'art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ostino alla applicabilità dell'art. 5, in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 4, della l.r. Veneto 26/2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e 15 della legge 241/1990";
- b) se, nel caso in cui le parti sono entrambi enti pubblici, il 28° considerando, l'art. 10 e l'art. 12, par. 4, della direttiva 2014/24/UE ostino alla applicabilità delle disposizioni della l.r. Veneto 26/2012, sulla base del partenariato pubblico-pubblico di cui al predetto art. 12, par. 4, ed agli artt. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016 e 15 della legge 241/1990, nel limitato senso di obbligare la stazione appaltante ad esternare la motivazioni della scelta di

affidare il servizio di trasporto sanitario ordinario mediante gara, anziché mediante convenzionamento diretto".

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

(10)

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha precisato che in materia di avvalimento, è suscettibile di soccorso istruttorio l'incompletezza dell'elenco dei pregressi lavori e servizi nel triennio anteriore a bando, fornito dall'ausiliaria che presta al concorrente il relativo requisito di capacità tecnico-professionale e tanto sia con riguardo alle lacune testuali della dichiarazione dell'ausiliaria che avuto riguardo alle omissioni documentali.

Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sentenza 5 novembre 2018, n. 701 – Pres. De Nictolis, Est. Gaviano

Il C.g.a. ha chiarito che da un lato, l'art. 83 del Codice dei contratti è "di latitudine tale da far rientrare nell'ambito operativo del relativo istituto, ben al di là delle mere operazioni di formale completamento o chiarimento cui aveva riguardo l'art. 46, d.lgs. n. 163 del 2006, le carenze di "qualsiasi elemento formale della domanda", ossia la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità, quand'anche di tipo "essenziale", purché non involgente l'offerta economica o tecnica in sé considerata"; dall'altro lato, avuto riguardo al caso specifico, il bando era stato pubblicato nel mese di agosto, gravando i concorrenti di corposi oneri documentali, creando un vantaggio competitivo per l'unico altro concorrente in gara, poi risultato aggiudicatario, che già aveva in corso una analoga commessa per la medesima stazione appaltante. Dunque l'applicazione del soccorso istruttorio in una simile evenienza "lungi dal poter risultare lesiva della par condicio tra i due concorrenti indicati, vale semmai proprio a consentire il sostanziale rispetto di tale valore, rimediando alla distorsione fondatamente denunciata".

(11)

Il T.a.r. per il Lazio ha rimesso alla Corte di giustizia UE una serie di questioni concernenti l'interpretazione degli artt. 2, comma 1, lett. s), e 43, commi 5, 11 e 14, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 in rapporto alla disciplina prevista dagli artt. 14 e 15 della Direttiva 2002/21/CE ed ai principi di massima concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione, libertà di espressione, tutela del pluralismo, libera circolazione dei capitali e libera prestazione dei servizi.

T.a.r. per il Lazio, sezione III, ordinanza 5 novembre 2018, n. 10654 – Pres. De Michele, Est. Blanda

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni interpretative:

- a) se, pur essendo facoltà degli Stati membri accertare quando le imprese godano di una posizione dominante (con conseguente imposizione alle stesse di specifici obblighi) sia, o meno, contrastante con il diritto dell'Unione Europea e, in particolare, con il principio della libertà di circolazione dei capitali di cui all'art. 63 TFUE, la disposizione di cui all'art. 43, comma 11, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente alla data di adozione della delibera impugnata, secondo cui "le imprese, anche attraverso società controllate o collegate, i cui ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, come definito ai sensi dell'art. 18, d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, sono superiori al 40 per cento dei ricavi complessivi di quel settore, non possono conseguire nel sistema integrato delle comunicazioni ricavi superiori al 10 per cento del sistema medesimo"; quanto sopra, nella parte in cui – attraverso il richiamo all'art. 18 del codice delle comunicazioni elettroniche – si limita il settore in questione ai mercati suscettibili di regolamentazione ex ante, nonostante il dato di comune esperienza, secondo cui l'informazione (al cui pluralismo la norma è finalizzata) risulta veicolata in misura crescente dall'uso di internet, dei personal computer e della telefonia mobile, tanto da poter rendere irragionevole l'esclusione dal settore stesso, in particolare, dei servizi al dettaglio di telefonia mobile, solo perché operanti in pieno regime di concorrenza. Quanto sopra, tenendo anche conto del fatto che l'Autorità ha delimitato i confini del settore delle comunicazioni elettroniche, ai fini dell'applicazione del citato art. 43, comma 11, proprio in occasione del procedimento in esame, prendendo in considerazione solo i mercati, in ordine ai quali sia stata svolta almeno un'analisi dall'entrata in vigore del CCE, quindi dal 2003 ad oggi e con ricavi, desunti dall'ultimo accertamento utile, effettuato nel 2015;
- b) se i principi in tema di tutela della libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli artt. 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE "servizi di media audiovisivi e radiofonici", posti a tutela del pluralismo e della liberà di espressione, e il principio eurounitario di proporzionalità, ostino all'applicazione di una normativa nazionale in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici pubblici, come quella italiana, contenuta nell'art. 43, commi 11 e 14, secondo la quale i ricavi, rilevanti per determinare la seconda soglia di sbarramento del 10%, sono rapportabili anche ad imprese non controllate né soggette ad influenza dominante, ma anche solo "collegate" nei termini di cui all'art. 2359 c.c. (richiamato dal comma 14 dell'art. 43), pur risultando non esercitabile, nei confronti di queste ultime, alcuna influenza sulle informazioni da diffondere;
- c) se i principi in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), gli artt. 15 e 16 della direttiva 2002/21/CE, i principi in materia di tutela del pluralismo delle fonti d'informazione e della concorrenza nel settore radiotelevisivo di cui alla Direttiva 2010/13/UE sui Servizi di media audiovisivi e alla direttiva 2002/21/CE ostino ad una disciplina nazionale come il d.lgs. n. 177 del 2005, che nei commi 9 e 11 dell'art. 43,

sottopone a soglie di sbarramento molto diverse (rispettivamente, del 20% e del 10%) i "soggetti tenuti all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione, costituito ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249" (ovvero i soggetti destinatari di concessione o autorizzazione in base alla vigente normativa, da parte dell'Autorità o di altre Amministrazioni competenti, nonché le imprese concessionarie di pubblicità comunque trasmessa, le imprese editrici etc., di cui al comma 9) rispetto alle imprese operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche, come in precedenza definito (nell'ambito del comma 11).

Si segnala che l'ordinanza sarà oggetto di trattazione in apposita News a cura dell'Ufficio Studi Massimario e Formazione.

(12)

Il T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia fornisce alcuni chiarimenti sui rimedi esperibili in caso di conflitto tra Regione ed enti locali.

T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, sentenza 5 novembre 2018, n. 339 – Pres. Settesoldi, Est. Bardino

Ha chiarito il T.a.r. che l'esercizio del potere di reazione avverso gli atti e i comportamenti della Regione, laddove ritenuti invasivi degli spazi riservati agli Enti locali ovvero confliggenti con le posizioni soggettive ad essi intestate in ragione della loro natura di enti esponenziali, non può dare luogo all'esercizio di forme atipiche di autotutela, nemmeno se ricondotte all'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, di cui all'art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), le quali, in virtù del loro carattere strettamente residuale, non potrebbero né surrogare lo svolgimento dell'azione giurisdizionale né sopperire, surrettiziamente, alle decadenze o alle preclusioni eventualmente verificatesi in tale sede.

Consiglio di Stato - Pareri

(13)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sulla possibilità per una società in *house providing* di ricevere affidamenti diretti dall'Amministrazione regionale, pur acquisendo partecipazioni private, purché nel limite di un terzo del capitale sociale e senza riconoscimento di alcun potere di veto né di influenza dominante.

Consiglio di Stato, sezione I, 8 novembre 2018, n. 2583 – Pres. f.f. Neri, Est. Proietti

Normativa ed altre novità di interesse

(14)

DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2018, n. 127 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252». (GU n. 258 del 06-11-2018 - Suppl. Ordinario n. 52).

Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2018

(15)

ANAC - DELIBERA 24 ottobre 2018, n. 907

Linee guida n. 12 - Affidamento dei servizi legali.

In corso di pubblicazione sulla G.U.